COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	9
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo statale al co- mune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune mede- simo. (424)	9
• •	•
PRESIDENTE	, 10
terno	10
Sciolis, Relatore	9
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VEDOVATO: Equiparazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trat- tamento di quiescenza. (25)	
PRESIDENTE	, 12
GAGLIARDI, Relatore	11
Mazza, Sottosegretario di Stato per l'in- terno	12
Votazione segreta:	
Presidente	12
La seduta comincia alle 9,40.	

GASPARI, Segretario, legge il processo

verbale della seduta precedente.

(È approvato).

INDICE

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della presente seduta i deputati: Conci Elisabetta, Pintus e Nanni sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Marenghi, Lombardi Ruggero e Dami.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo. (424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Sciolis, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione trae origine diretta dalle disposizioni contenute nel Trattato di pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, di data 10 febbraio 1947. Infatti, il nuovo tracciato dei confini determinò l'assegnazione delle sorgenti e degli impianti di Fontefredda e di Moncorona alla Jugoslavia. L'articolo 3 del Trattato dice: « L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi

dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'allegato V ». Il punto quarto, dell'allegato V, prevede l'obbligo della stipulazione di un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri e la fissazione delle somme da pagarsi.

Il primo accordo, che doveva essere firmato entro un mese dalla entrata in vigore del Trattato di pace fu, invece, perfezionato il 26 luglio del 1954 ed è scaduto il 15 settembre del 1957. In questo accordo, approvato dallo Stato italiano con legge 12 febbraio 1955, n. 82, si prevedeva un onere complessivo, per il periodo che va dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1954 di lire 37.715.048 a carico dello Stato ed un contributo annuo a favore del comune di Gorizia di dieci milioni dal 1° giugno 1954 al 15 settembre 1957, in base a lire 2,50 al metro cubo, per un fabbisogno annuo di quattro milioni di metri cubi.

Scaduto l'accordo, ora illustrato, è stato stipulato a Nova Gorica il 14 luglio del 1957, un nuovo accordo, per la durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Gli elementi principali dell'accordo, che consta in 14 articoli e due note, sono i seguenti: la quantità d'acqua da erogarsi, in base all'articolo 3, è di 4.500.000 metri cubi l'anno. L'articolo 9 stabilisce che il prezzo di lire 7,50 del 1950 viene elevato a lire 13 al metro cubo, a partire dal 16 settembre 1957 fino al 15 settembre del 1962. Di queste 13 lire 5,50 saranno a carico del comune di Gorizia e 7,50 a metro cubo a carico dello Stato per una fornitura di 4.500.000 metri cubi annui.

Pertanto, il contributo a favore del comune di Gorizia, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, è di lire 26.718.750 per il periodo che va dal 17 settembre 1957 al 30 giugno 1958; di lire 33.750.000 annui per il periodo dal 1º luglio 1958 al 15 settembre 1962.

L'onere, come risulta dall'articolo 2, è coperto dalle disponibilità di bilancio previste per la esecuzione del Trattato di pace e degli accordi internazionali connessi col trattato.

Le ragioni per cui mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge sono ovvie e si possono così riassumere: si tratta del rinnovo di una legge scaduta, in seguito all'accordo italo-jugo-slavo citato. La V Commissione (Bilancio), che ha esaminato il provvedimento per la parte di sua competenza ha espresso parere favore-vole. La spesa è conseguenza diretta dell'applicazione delle clausole del Trattato di pace.

e non può essere accollata completamente al comune di Gorizia. A parte la mia diretta conoscenza, quale giuliano, delle gravi conseguenze che il trattato ha determinato nella vita di Gorizia e di Trieste, è ovvio che lo Stato si assuma quegli oneri che gli enti locali non potrebbero sostenere data la limitata consistenza dei rispettivi bilanci. Aggiungo che il comune di Gorizia paga anche gli ammortamenti di vecchi impianti, costruiti prima della guerra, che gli sono stati sottratti senza indennizzo alcuno, perché rimasti al di là della linea del nuovo confine.

Il prezzo, che potrebbe sembrare alquanto pesante, è la risultante di una lunga contrattazione. Infatti, la richiesta jugoslava di 22 lire al metro cubo è stata ridotta a 13 lire dopo una lunga e complessa discussione sia tecnica che politica che ha analiticamente valutato tutte le varie componenti del costo, arrivando alla formulazione dell'articolo 3, il quale stabilisce che il prezzo va calcolato « sulla base del costo di funzionamento e manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico e, altresì, sull'ammontare delle nuove spese che possono essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni ».

Con questo accordo il comune di Gorizia paga 50 centesimi in più per metro cubo di quanto pagava in base al precedente accordo e si noti che non è possibile accollare una spesa maggiore al comune di Gorizia che ha, con le imprese fornitrici dell'energia elettrica, necessaria al funzionamento delle macchine di pompaggio dell'acqua, un contratto che va fino al 1990.

L'accordo è limitato a cinque anni e, per quanto mi consta, si cercherà in questo tempo di provvedere o all'ampliamento degli impianti attualmente esistenti o alla costruzione di nuovi impianti in territorio nazionale.

Per tutte queste ragioni mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ringrazia il relatore per la sua precisa relazione e chiede alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo 1:

«È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il

periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.

È altresì concesso al predetto comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1º luglio 1958 al 15 settembre 1962».

. Lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso».

Lo metto in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine di questa seduta.

Discussione della proposta di legge: Equiparazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza. (25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Equiparazione dell' « Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza ».

Il relatore, deputato Gagliardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Premetto che questa mattina la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha iscritta al proprio ordine del giorno la proposta di legge Vedovato per il parere.

Nella passata legislatura un analogo progetto di legge fu esaminato e approvato dalla Commissione Finanze e tesoro in sede primaria. Oggi, invece, la proposta di legge Vedovato è assegnata alla nostra Commissione, mentre la VI Commissione (Finanze e tesoro) deve solo emettere un parere. C'è, anzi, chi sostiene che il provvedimento dovrebbe essere di competenza primaria della Commissione Lavoro, trattandosi di enti previdenziali. Tuttavia io penso che noi possiamo considerare di nostra pertinenza la proposta di legge, in

quanto mira soltanto ad assimilare agli enti di beneficenza ed assistenza un istituto che si interessa agli orfani di guerra, e ciò sotto l'aspetto previdenziale riguardante i suoi dipendenti.

Noi potremmo, anche, esaminare e discutere la proposta di legge, salvo ad attendere il parere della VI Commissione prima di procedere alla votazione segreta. Credo, però, che sarebbe opportuno sospendere per una mezz'ora i nostri lavori.

PRESIDENTE. Io sono dell'avviso che il relatore svolga la sua relazione e si esaurisca la discussione generale, riservandoci di passare all'esame degli articoli, non appena sarà pervenuto il parere della VI Commissione.

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il relatore onorevole Gagliardi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. La proposta di legge in esame fu approvata, come ho detto, nella passata legislatura dalla Commissione Finanze e tesoro nella seduta del 5 marzo del 1958, con 35 voti favorevoli contro 36 votanti. Però non venne approvata dal Senato per la sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge riguarda una dozzina di dipendenti dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze e si propone di sanare una situazione determinatasi attraverso una serie di equivoci. L'Istituto, in origine, assicurava i propri dipendenti presso l'I.N.P.S.; successivamente si accorse che le pensioni pagate dall'I.N.P.S. erano estremamente basse e, nel settembre del 1949, pensò di iscrivere il proprio personale alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, in modo da consentire loro un migliore trattamento di quiescenza. Venne chiesta la rituale autorizzazione al prefetto di Fírenze, il quale, nel febbraio del 1950, la concesse ritenendo che l'Istituto « Vittorio Veneto » fosse assimilato agli istituti di assistenza e beneficenza.

In tal modo l'« Istituto Vittorio Veneto» cominciò a versare i propri contributi, dopo aver pagato anche gli arretrati antecedenti al 1950, con gli interessi di mora fissati dalla Intendenza di finanza.

Questa situazione si è protratta per sei anni, finché, nel 1956, in occasione della liquidazione della pensione ad una guardarobiera, la Cassa sollevò una eccezione circa il diritto dell'« Istituto Vittorio Veneto » di iscrivere il proprio personale alla Cassa stessa e

sospese, quindi, la liquidazione della pensione alla suddetta guardarobiera.

È sorta, così, una complessa situazione, perché alcuni dipendenti che, antecedentemente, avevano pagato i contributi all'I.N. P.S., senza essere rimborsati, si sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, pagando i relativi interessi. Ma la Cassa, oggi, non riconosce ad essi il diritto alla liquidazione della pensione mentre, d'altra parte, questi dipendenti non sono in condizione di iscriversi nuovamente all'I.N.P.S. pagando contributi ed arretrati veramente pesanti.

A questa incresciosa situazione intende ovviare la proposta di legge, con la quale si stabilisce che l'« Istituto Vittorio Veneto» è equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali anche con effetto retroattivo.

A mio parere, però – e ho ragione di ritenere che questo sarà il parere anche della Commissione Finanze e tesoro – andrebbe inserito nell'articolo unico questo emendamento aggiuntivo: dopo le parole « del personale dipendente », aggiungere: « in servizio alla data del 1º gennaio 1950 ». Ciò per evitare che, in mancanza di un termine, il problema risorga per situazioni non contemplate nella proposta di legge, confondendo e complicando ancor più le cose.

Faccio presente che con questa proposta di legge, anche se non si risolve completamente il problema, si viene, tuttavia, a sanare una situazione particolare.

Sono, quindi, favorevole all'approvazione della proposta di legge con l'emendamento aggiuntivo che ho indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,55).

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuto il parere della VI Commissione. Tale parere è favorevole, con la proposta di aggiungere lo stesso emendamento suggerito dal relatore.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole alla proposta di legge ed all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

"L'Ente morale "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze è equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ".

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore:

"Dopo le parole: del personale dipendente, aggiungere le altre: in servizio alla data del 1º gennaio 1950 ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo unico resta così formulato:

« L'Ente morale « Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze è equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente, in servizio dalla data del 1º gennaio 1950, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (424):

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Vedovato: « Equiparazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Fi-

renze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza ». (25):

Presenti e votanti			
Maggioranza			. 14
Voti favorevoli			27
Voti contrari .			0
(La Commissione app	ro	va)	

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borin, Carrassi, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Lajolo, Lombardi Rug-

gero, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Rampa, Riz, Russo Spena, Sannicolò, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI